

## Fisco

Monitoraggio fiscale

## Riparte la voluntary disclosure, conferme e novità

di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Avvocato, di Ernesto Sellitto - Avvocato, Loconte & Partners

In attesa del varo definitivo della norma, previsto per fine luglio, si possono già evidenziare quelle che dovrebbero essere le caratteristiche definitive della procedura di collaborazione da integrare, inevitabilmente, con i necessari chiarimenti per la valutazione circa la convenienza o meno dell'adesione a questa particolare procedura

L'emendamento del relatore Giovanni Sanga (PD) al disegno di legge Causi, che nella sostanza riprende il testo della vecchia norma sul rientro dei capitali, stralciata dal D.L. n. 4/2014, riassume le questioni emerse nel cammino parlamentare del provvedimento sull'**emersione dei capitali all'estero**, già discusse con il Governo, e introduce qualche **rilevante novità**.

In attesa del varo definitivo della norma, previsto per fine luglio, si possono già evidenziare quelle che dovrebbero essere le caratteristiche definitive della procedura di collaborazione da integrare, inevitabilmente, con i necessari chiarimenti per la **valutazione** circa la **convenienza** o meno dell'adesione a questa particolare procedura.

Il soggetto che intende aderire dovrà presentare un'apposita **richiesta di ammissione (entro il 30 settembre 2015)** per la definizione delle violazioni della disciplina sul **monitoraggio fiscale** commesse entro il 31 dicembre 2013 fornendo all'amministrazione finanziaria ai fini sia dell'emersione delle attività costituite o detenute al di fuori del territorio dello Stato che per la definizione delle sanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e di quelle in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP e IVA, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, tutta la documentazione necessaria per la ricostruzione di tali attività unitamente ai documenti ed alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.

La collaborazione volontaria non sarà ammessa se la domanda di adesione è presentata dopo che la violazione sia stata già constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario riconducibili alle attività costituite o detenute all'estero di cui il soggetto che intende fare emergere tali attività (o i soggetti con questo solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato) abbia avuto formale conoscenza.

Per il **perfezionamento** della procedura dovranno essere versate in **unica soluzione**, le **somme dovute** in base all'invito a comparire di cui all'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 218/1997, entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione ovvero le somme richieste in base all'accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell'atto.

L'emendamento Sanga introduce alcune novità per quel che riguarda la **determinazione delle sanzioni**.

Si ribadisce che le sanzioni verranno irrogate nella misura pari alla **metà del minimo edittale** se:

- le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo **scambio di informazioni** con l'Italia inclusi nella lista di cui al D.M. 4 settembre 1996, e successive modificazioni; ovvero
- le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi **detenute**; ovvero
- l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'**autorizzazione** a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, all'istanza di collaborazione volontaria. In tutti gli altri casi la sanzione verrà determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

Viene, però, precisato che, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima prevista per le violazioni dell'obbligo di monitoraggio nei casi di detenzione di investimenti all'estero (o di attività estere di natura finanziaria) in un paradiso fiscale è fissata al **3%** dell'ammontare degli **importi non dichiarati** se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulino con l'Italia, **entro il 1° settembre 2014**, **accordi** che consentano un effettivo scambio di informazioni, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipula e quella di entrata in vigore dell'accordo.

Così come viene assicurata al contribuente, che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, la fissazione della misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP, IVA e ritenute, al minimo edittale, ridotto di 1/4.

È stata **estesa** la "**premieria**" **ai fini penali** derivante dall'adesione alla procedura di voluntary disclosure con la previsione dell'**esclusione** della punibilità oltre che ai reati di **dichiarazione infedele** e di **omessa dichiarazione** a quelli di **omesso versamento di ritenute certificate** e **omesso versamento IVA** (è confermata la riduzione alla metà per le pene in caso di dichiarazioni fraudolente). L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena operano nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a

commettere i tali delitti.

Due **importanti novità** sono contenute nel testo dell'emendamento.

### **Conti-pocket**

La prima riguarda la specifica disciplina per i cosiddetti "conti-pocket" che individua, per le attività finanziarie che non eccedono i due milioni di **euro**, nel 5% del valore complessivo della consistenza di fine anno il rendimento di tali attività e nel 20% l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta.

### **Ravvedimento speciale per l'integrazione degli imponibili**

La seconda novità è rappresentata dal c.d. "ravvedimento speciale per l'integrazione degli imponibili" che si sostanzia nella possibilità, in relazione ai periodi di imposta sino a quello in corso al 31 dicembre 2012, per quei contribuenti che non hanno commesso le violazioni degli obblighi di

monitoraggio e che non abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, di presentare, entro il 30 settembre 2015, una **dichiarazione integrativa** in luogo di quella omessa ovvero rettificare in aumento la dichiarazione già presentata, agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'IRAP, delle ritenute, dei contributi previdenziali e dell'IVA.

Il ravvedimento speciale prevede una **riduzione delle sanzioni** tributarie nella misura pari a **1/8 del minimo edittale** e l'**esclusione della punibilità** per i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento IVA nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione e la diminuzione, fino alla metà, delle pene previste per i delitti di dichiarazioni fraudolente nei limiti dei maggiori imponibili, delle maggiori imposte e ritenute oggetto di integrazione.